



Montecreto lì 14/08/2019

Prot. 3158

ORDINANZA N. 7/2019

IL SINDACO

Premesso che:

- la tutela della vivibilità e del decoro del paese è uno dei principali obiettivi di questa amministrazione;
- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc..) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto,

- delle reiterate segnalazioni in merito alla presenza di cani non custoditi lungo la pubblica via e negli spazi pubblici;
- delle reiterate lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini e anziani;

Considerato che

- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane, anche non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- il recupero delle deiezioni canine costituisce dovere civico del proprietario e di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo conduce o detiene cani in luogo pubblico o di uso pubblico;

Appurato, inoltre, che l'abbandono delle deiezioni animali sulle strade, sui marciapiedi, nelle aree pubbliche in genere, nei parchi, nelle aiuole e soprattutto nei luoghi frequentati dai bambini, comporta rischi igienico – sanitari ed è causa di degrado del patrimonio pubblico, ne impedisce la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;



Rilevato che la cattiva custodia, gestione e conduzione dei cani nelle aree ad uso pubblico, (pubbliche e private), spesso non trattenuti in maniera idonea in modo da eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza delle persone o degli altri animali, è causa di scadimento della qualità urbana e di limitazione della fruibilità di dette aree, rappresenta un incombente pericolo per le persone e gli animali ed influisce in modo negativo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, disattendendo le vigenti normative che disciplinano la materia;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, attraverso l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- Il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Il D.P.R. 31.03.1979 (GU 150 del 02.06.1979) art. 3 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;
- L'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1978;
- La Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- La legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- La L.R. 17.02.2005, n. 5 " Norme a tutela del benessere animale"
- La L.R. 29 marzo 2013, n. 3;

- L'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 03.03.2009;
 - L'ordinanza del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 22 Marzo 2011(G.U. Serie Generale n.110 del 13 Maggio 2011);
 - La L.R. 27.04.2000 che definisce le "Nuove norme per il controllo della popolazione canina e felina";
 - La L. 189 del 20.07.2004 riguardante le "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
 - L'art. 117 del D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
 - Il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



ORDINA

Art. 1 – Custodia dei cani.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

a. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

b. I cani utilizzati per la guardia potranno essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private purchè non accessibili al pubblico, con apposizione di adeguate recinzioni con altezza minima di 1,70 mt, ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo o per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

c. È vietato tenere cani ed altri animali direttamente all'esterno, ivi compresi terrazzi e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, adeguatamente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale;

d. Gli animali dovranno essere tenuti in modo ed ambiente tale da non arrecare disturbo o danni a persone, cose ed altri animali. I detentori di cani dovranno provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che essi siano sempre forniti di acqua e di riparo contro il sole, il freddo e le intemperie.

e. Nel caso che il cane nelle ore notturne arrechi disturbo alla pubblica quiete, lo stesso deve essere collocato in un luogo idoneo.

Art. 2 – Condotta dei cani.

E' previsto:



- a. L'obbligo di utilizzo del guinzaglio per i cani in tutti gli spazi pubblici ed aperti al pubblico;
- b. L'obbligo di guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- c. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- d. Il divieto ai proprietari e/o detentori di cani di introdurre gli stessi nei luoghi pubblici e in altro luogo ove sia collocato apposita segnaletica verticale di "divieto di passaggio/accesso cani"
- e. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola:
 - i cani delle Forze armate e degli organi di polizia quando vengono utilizzati per servizio;
 - i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

- a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;

Art. 4 - Anagrafe canina

- a. Tutti i cani di tutte le razze presenti stabilmente nel territorio del Comune dovranno essere iscritti all'anagrafe canina del Comune di Montecreto;

Art. 5 – Sanzioni.

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione



amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00; nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell'infrazione, potendo applicare anche più sanzioni cumulando gli articoli violati.

In caso di segnalazione formale di cane morsicatore, pervenuta al Comune dal Servizio Veterinario dell'AUSL, ove si verifichi che il fatto è avvenuto con violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza, oltre all'emissione del pertinente atto ordinativo di affidamento e custodia, se non già provveduto in merito da parte del citato Servizio Veterinario, si applica al proprietario del cane una sanzione amministrativa nella misura sopra descritta,.

Il cane morsicatore, alla scadenza del provvedimento ordinativo, in quanto inserito nell'apposito registro tenuto dal Servizio Veterinario suddetto, potrà essere condotto in tutti gli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e sui mezzi pubblici di trasporto, sempre al guinzaglio e munito di museruola.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, ai Carabinieri Forestali, al Servizio Veterinario, Guardie Zoofile e a tutte le altre Forze di Polizia il controllo e l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 estinguibile in via breve con **€ 100,00** oltre alle eventuali disposizioni penali.

Che chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, estinguibile in via breve con **€ 50,00** oltre alle eventuali disposizioni penali.

Che chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 232,00, estinguibile in via breve con **€ 77,00** oltre alle eventuali disposizioni penali.

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza si renderanno applicabili le sanzioni previste dalla Legge e, fatte salve le eventuali



responsabilità penali, nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell'infrazione.

AVVERTE ALTRESI'

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo Comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

PUBBLICITA'

La presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montecreto www.comune.montecreto.mo.it

ABROGAZIONI

Ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza si intende abrogato.

IL SINDACO
F.to Leandro Bonucchi